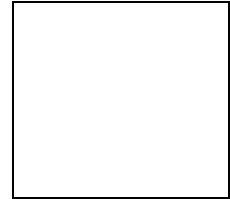


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23174 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12298/2025 R.G., proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE, in persona del rispettivo Direttore *pro tempore*, entrambe
rappresentate e difese *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrenti-

contro

RICCOBONO DARIO;

-intimato-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 9110/2024 depositata il 5 dicembre
2024;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. Dario Riccobono impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Palermo l'intimazione di pagamento notificatagli da Riscossione Sicilia s.p.a. in data 22 novembre 2017, unitamente alle quattro cartelle esattoriali presupposte recanti i nn. 296 2008

0052648575000, 296 2009 0004832814000, 296 2009 0039254437000 e 296 2011 0080498693000, relative a tributi vari (IRPEF e IRAP le prime due, tassa automobilistica le altre).

2. Il giudice adito, nel contraddittorio dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), successore *ex lege* di Riscossione Sicilia s.p.a., accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente, annullando due delle quattro cartelle impugnate, precisamente quelle contraddistinte dai nn. 296 2009 0039254437000 e 296 2011 0080498693000.

3. La pronuncia veniva successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, la quale, con sentenza n. 9110/2024 del 5 dicembre 2024, in accoglimento dell'appello della parte privata, annullava anche le altre due cartelle (n. 296 2008 0052648575000 e n. 296 2009 0004832814000) per intervenuta prescrizione dei tributi dalle stesse portati, essendo trascorsi più di cinque dalla notifica delle dette cartelle a quella della successiva intimazione di pagamento.

4. Contro questa sentenza l'Agenzia delle Entrate e l'ADER hanno proposto ricorso congiunto per cassazione affidato a un unico motivo.

5. Dario Riccobono è rimasto intimato.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c.

1.1 Si censura l'impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto applicabile alle cartelle di pagamento n. 296 2008 0052648575000 e n. 296 2009 0004832814000, relative a tributi erariali (IRPEF, IRAP), il

termine di prescrizione quinquennale, in luogo di quello ordinario decennale fissato dall'art. 2946 c.c.

1.2 Il ricorso è fondato, nei termini di séguito precisati.

1.3 Le norme rilevanti ai fini della soluzione della controversia sono da individuare:

- nell'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che, salva diversa disposizione di legge, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;

- nell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni tributarie;

- nell'art. 2948 num. 4, c.c., secondo cui si prescrivono nello stesso termine gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

1.4 Nel ricostruire il complessivo quadro normativo di riferimento, all'interno del quale si inseriscono le disposizioni innanzi citate, questa Corte ha avuto modo di precisare che, in assenza di diversa specifica previsione, il diritto alla riscossione di tributi erariali quali l'IRPEF, l'IRAP e l'IVA deve ritenersi soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione fissato dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 12740/2020, Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 23215/2024, Cass. n. 16589/2025).

1.5 Sul tema in discussione è da poco intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, ha dichiarato manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 111 Cost., e non fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., le questioni di legittimità dell'art. 2946 c.c. sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, assoggetta i crediti per tributi erariali al termine di prescrizione decennale, anziché a quello quinquennale previsto dall'art. 2948, num. 4, c.c.

Il *dictum* del giudice delle leggi si fonda, fra l'altro, sui seguenti

passaggi argomentativi:

- quanto al prospettato contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., derivante da un'asserita disparità di trattamento rispetto alla riscossione dell'IMU, soggetta a prescrizione quinquennale, difetta il requisito dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, dal momento che i tributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, ma danno luogo, per ciascun periodo d'imposta, a distinti e autonomi rapporti obbligatori, a differenza dei tributi locali, riconducibili alle obbligazioni periodiche cui è correlato il termine breve;

- non appare sussistente l'ipotizzata violazione dell'art. 97 Cost., in quanto nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità, che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono;

- il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. costituisce parametro non conferente, essendo la sua tutela imprescindibilmente agganciata alle disposizioni di natura processuale, fra le quali non rientra la disciplina della prescrizione, che è istituto di diritto sostanziale.

1.6 La giurisprudenza di legittimità si è pure occupata della prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, precisando che essa è soggetta al termine decennale soltanto qualora tale diritto discenda da una sentenza passata in giudicato, giacché in questo caso trova diretta applicazione l'art. 2953 c.c., il quale disciplina in via generale la cosiddetta *actio iudicati*; per contro, qualora, come nella fattispecie in esame, la definitività della sanzione non derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, opera il termine di cinque anni di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che la prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e di quella accessoria relativa alle sanzioni è valutabile in modo unitario nella sola ipotesi di esistenza di un

giudicato (cfr. Cass. Sez. U. n. 25790/2009; conformi Cass. n. 4666/2023, Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 19191/2025).

1.7 Riguardo, poi, agli interessi, non si è mancato di puntualizzare che questi ultimi, pur ponendosi, nel momento genetico, in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione tributaria, acquisiscono autonomia con la loro progressiva maturazione e rimangono, pertanto, soggetti - beninteso in assenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato - al termine quinquennale stabilito in via generale dall'art. 2948, num., 4 c.c. (cfr. Cass. n. 30901/2019, Cass. n. 7486/2022, Cass. n. 24608/2024, Cass. n. 567/2025).

1.8 Dai surriferiti princìpi di diritto si è parzialmente discostato il collegio d'appello, il quale ha ritenuto indistintamente applicabile il termine prescrizione di cinque anni a tutti i crediti indicati nelle due cartelle di pagamento suindicate, e quindi non solo alle sanzioni e agli interessi, ma anche ai tributi erariali (IRPEF e IRAP), soggetti, invece, a prescrizione decennale.

1.9 In proposito si rileva che, sulla scorta di quanto acclarato dalla stessa Corte territoriale, le cartelle in questione sono state notificate fra il 21 settembre 2008 e il 15 giugno 2009, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 22 novembre 2017, ossia anteriormente al decorso del termine di dieci anni stabilito dall'art. 2946 c.c.

2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell'impugnata sentenza.

2.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con pronuncia di conferma dell'impugnata intimazione di pagamento nella sola parte relativa ai tributi erariali portati dalle presupposte cartelle esattoriali n. 296 2008 0052648575000 e n. 296 2009 0004832814000.

Rimane ovviamente fermo l'annullamento delle altre due cartelle già

sancito dalla CTP palermitana con statuizione coperta dal giudicato interno.

3. Valutato l'esito globale della lite, le spese del doppio grado di merito, da regolare *ex novo* in conseguenza della disposta cassazione della sentenza gravata, vanno interamente compensate fra le parti, mentre quelle di legittimità sostenute dall'Agenzia delle Entrate e dall'ADER devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, conferma l'impugnata intimazione di pagamento nella sola parte relativa ai tributi erariali portati dalle presupposte cartelle esattoriali n. 296 2008 0052648575000 e n. 296 2009 0004832814000; compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro